



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTINAIO e ARRIGONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2018

Norme per l’esclusione delle concessioni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali dall’applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006

ONOREVOLI SENATORI. – La direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come «direttiva Bolkestein», recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha stabilito che gli stabilimenti balneari, in quanto rientranti nel settore dei servizi, dovessero essere obbligatoriamente affidati, al momento del rinnovo della concessione, a gare ad evidenza pubblica.

Questa previsione, che non tiene assolutamente conto della peculiarità del settore balneare nel nostro Paese e dell'importanza strategica che lo stesso riveste per il turismo italiano, è stata oggetto di un lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane, tanto che ancora oggi il settore balneare si trova ad operare in uno stato di assoluta incertezza normativa, anche per il susseguirsi delle proroghe delle concessioni in essere, l'ultima delle quali rinnovata fino al 31 dicembre 2020, con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In tale contesto, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di ridare certezza una volta per tutte, con norme chiare ed univoche, ai settori contemplati, prevedendo l'esclusione dei comparti dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, partendo dalla certezza che vengono attribuiti in concessione dei «beni» e non dei «servizi» e come tali non assoggettabili alle procedure ad evidenza pubblica per la regolazione dei servizi del mercato interno.

Questa posizione ha recentemente trovato conferma anche nelle parole del Commissario europeo Fritz Bolkestein, da cui prende il nome la stessa direttiva, che determinano

chiaramente ciò che la Lega-SP (Salvini Premier) sostiene da anni e cioè: «Le concessioni demaniali sono beni e non servizi, di conseguenza non possono essere soggette alla direttiva Bolkestein».

Lo stesso Commissario europeo ha affermato: «parliamo di concessionari demaniali delle spiagge, sono oltre 30.000 e rappresentano una categoria economica molto importante, sono piccole e medie imprese e molta occupazione arriva dalle Pmi: economicamente parlando sono molto importanti, e non vedo come possano essere considerati servizi». Insomma, «anche se i concessionari aiutano i turisti penso che non dovrebbero essere considerati servizi perché quello non è il loro campo principale».

Infatti, i titolari delle concessioni balneari, prima ancora di svolgere un'attività economica, a carattere imprenditoriale, assolvono alla fondamentale funzione di tutela e di controllo del bene demaniale affidato, garantendo che gli utenti ne facciano un giusto uso, avendo ricevuto in concessione un'area sulla quale svolgere un'attività.

Le suddette affermazioni hanno quindi incoraggiato il gruppo della Lega-SP a riproporre le battaglie portate avanti nella precedente legislatura per il riconoscimento, a livello europeo, della specificità del settore turistico-balneare in Italia. Un settore da cui dipende il futuro di oltre 30.000 piccole e medie imprese, molte delle quali a conduzione familiare, e di migliaia di lavoratori.

Pertanto, riteniamo sia giunto il momento di ricondurre l'Unione europea ad un riflessione sulla specificità del settore turistico-ricreativo, e di altri settori rilevanti, come ad esempio il commercio sulle aree pubbliche e la nautica da diporto, permettendo di indivi-

duare per essi soluzioni diverse rispetto a quelle previste dalla direttiva Bolkestein.

E guardando fuori dall'Italia, questo è quello che hanno fatto altri Paesi europei, come Spagna e Portogallo. La Spagna, ad esempio, con la *Ley de Costas*, ha fissato il termine massimo di durata delle concessioni a settantacinque anni, prevedendo inoltre la possibilità di trasmissione delle stesse, oltre che per *mortis causa*, anche tra viventi, senza alcun richiamo o procedure da parte delle istituzioni europee.

Non siamo più disposti, dunque, a lasciare un settore, quello del turismo così strategico per l'economia del nostro Paese, in balia di azioni confuse e disomogenee che fino ad oggi hanno rappresentato soltanto una grave minaccia alla sopravvivenza di molte piccole realtà imprenditoriali e ci auguriamo pertanto che nel corso di questa legislatura possano trovare compimento le azioni fino ad oggi intraprese a difesa dei balneari, dei commercianti e dei titolari di licenze per la nautica da diporto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica al decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera *f)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*f-bis*) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività:

- a)* turistico-ricreative;
- b)* strutture destinate alla nautica di diporto, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509;
- c)* commercio al dettaglio su aree pubbliche».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 37 del codice
della navigazione)*

1. All'articolo 37 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze»;

b) dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Le concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, indipendente-

mente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84»;

c) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e durata delle concessioni».

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00